



TRIBUNALE DI MACERATA

N. 2443/2018 r.g.

IL COLLEGIO

Nelle persone dei magistrati

Dott. Gianfranco Coccioli (Presidente)

Dott.ssa Alessandra Canullo

Dott. Corrado Ascoli (relatore ed estensore)

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17 ottobre 2018, decidendo sul reclamo proposto da SM s.r.l e Mauro nei confronti di s.r.l. avverso l'ordinanza con cui è stata accolta l'istanza inibitoria ex art. 700 c.p.c. formulata dalla seconda nei confronti dei primi, esaminati gli atti e la documentazione prodotta ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

L'ordinanza emessa dal giudice della cautela il 30 luglio 2018, confermativa del decreto emesso inaudita altera parte il 17 luglio 2018, va qui richiamata e confermata in ogni sua parte, con le seguenti integrazioni e precisazioni:

- 1) esula dalla competenza delle Sezioni Specializzate in materia di impresa la controversia avente ad oggetto una fattispecie di concorrenza sleale non interferente, consistente nello storno di dipendenti con appropriazione dello know how aziendale ma non di vere e proprie informazioni oggetto di privativa (Cfr. Cass. Civ. 11309/2017);
- 2) nella fase cautelare (differentemente da quanto emerge dall'ordinanza reclamata e dal verbale di udienza del 25 luglio 2018) non si costituiva



l'odierna reclamante SM s.r.l., ma soltanto Mauro, il quale non contestava la propria carenza di legittimazione o titolarità passiva del rapporto dedotto, ma anzi instava, nel merito, per la revoca del decreto inaudita altera parte. Ciò offre un ulteriore elemento confermativo della sua (peraltro neppure contestata) qualificazione di amministratore di fatto (e non soltanto socio) di SM s.r.l., oltre che di (co)autore delle condotte di concorrenza sleale poste in essere;

3) il reclamo si sostanzia essenzialmente nel tentativo di parcellizzare, per renderli ex se non significativi, i numerosi elementi che lumeggiano la sussistenza del dedotto storno illegittimo di dipendenti. Al contrario, l'ordinanza reclamata fa buon governo del materiale istruttorio emergente dai documenti e dalle specifiche allegazioni e contestazioni, che, alla stregua della cognizione sommaria propria della presente fase cautelare, integrano senz'altro indizi gravi, precisi e concordanti. Avranno modo gli odierni reclamanti di dimostrare, nel corso dell'eventuale giudizio di merito a cognizione piena, che quelli che risultano nella presente fase indizi gravi, precisi e concordanti in realtà non sono che fortuite e comunque non concludenti coincidenze casuali;

4) per quanto non dirimente, si deve evidenziare per completezza che, nonostante la reiterata e sottolineata affermazione contraria degli odierni reclamanti, nel contratto depositato in atti non è previsto alcun rapporto di esclusiva tra Santipel e SM

5) i reclamanti deducono che non è vero che tutti gli otto dipendenti della neonata SM s.r.l. provengono da per dimissioni comunicate nel serrato turno temporale di mesi due, in quanto esiste invece un nono dipendente assunto con agenzia interinale. La circostanza, lungi dall'inficiare la tenuta logica ed argomentativa dell'ordinanza reclamata, invero la conferma: in disparte il rilievo che all'attualità il nono dipendente ha cessato il rapporto di lavoro per scadenza della brevissima somministrazione interinale, e che dunque



la forza lavoro della neonata SM proviene in blocco, pressoché contestualmente e totalitariamente da srl, si osserva che il lavoratore somministrato, l'unico non proveniente da è(ra) un operaio con qualifica e mansioni basiche e generiche, e quindi, coerentemente, non oggetto della in questa sede denunciata sapiente e chirurgica operazione di *cherry picking* posta in essere da e (per) SM

5) l'unico motivo di reclamo dotato di alcuni profili suggestivi è quello relativo alla dedotta carenza del periculum in mora, quanto meno con riferimento ai dipendenti di srl già assunti al momento della proposizione del ricorso, da SM s.r.l. L'argomento, che non convince già ad un primo esame con riguardo al possibile storno di ulteriori lavoratori ancora dipendenti da SM (giacché la libertà d'impresa e di mobilità del lavoro presuppongono quale prerequisito la liceità delle stesse), merita qualche precisazione invece con riguardo per l'appunto ai dipendenti già stornati.

Prendendo le mosse dal contesto letterale delle norme applicabili, si osserva che l'art. 2599 c.c. prevede che la sentenza che accerta atti di concorrenza sleale ne inibisce la continuazione e dà gli opportuni provvedimenti affinché ne vengano eliminati gli effetti, di talché è evidente che la medesima tutela (eliminazione degli effetti già prodotti e inibizione che tali effetti si perpetuino e si moltiplichino) può essere anticipata anche in fase cautelare e che, dunque, intatto permane il periculum in mora anche con riguardo agli effetti di assunzioni già perfezionate. Avverso atti che si assumono integrativi della fattispecie della concorrenza sleale, funzione tipica ed essenziale dell'azione inibitoria è, infatti, di prestare una tutela giurisdizionale preventiva, attraverso una pronuncia contenente l'obbligo di astenersi nel futuro dal ripetere determinati atti contrari alla correttezza professionale. Vieppiù in fattispecie in cui, tipicamente, il danno che deriva dalle condotte illecite quali lo storno di personale e lo sviamento di clientela non può essere facilmente risarcito, a



causa sia della difficile possibilità di fornire una prova concreta della sua dimensione sia della frequente irreversibilità della perdita delle posizioni commerciali e, soprattutto, della credibilità dell'impresa agli occhi della clientela; donde la centralità della tutela cautelare inibitoria.

Nell'ipotesi di storno di dipendenti e di sviamento di clientela il provvedimento inibitorio può consistere: nel divieto al soggetto stornante di compiere ulteriore sottrazione di dipendenti; di assumere dipendenti stornati, con i quali non abbia ancora concluso i relativi contratti; nell'impedire l'utilizzo ai dipendenti delle informazioni riservate che provengono dal soggetto passivo; nell'impedire l'impiego delle prestazioni che i dipendenti svolgevano nella precedente impresa e nei confronti della medesima clientela.

Né può essere dedotto, in contrario, l'eventuale danno che il dipendente stornato abbia a patire da una limitazione delle sue mansioni e potenzialità: il fatto che un provvedimento giudiziario diretto ad inibire una condotta illecita possa ledere diritti di terzi (e impregiudicata ogni verifica sull'eventuale concorso dei terzi nella condotta stessa) non ne preclude invero la emanazione, perché il soggetto che ha tenuto la condotta illecita è responsabile delle conseguenze anche nei confronti del terzo incolpevole.

Se è vero che è inammissibile un'inibitoria generica concernente ogni mansione dei dipendenti sottratti all'impresa concorrente, poiché sarebbero in tal modo colpiti soggetti estranei all'illecito concorrenziale (o meglio, nella fattispecie, estranei al processo, giacché non può affatto escludersi che, invece, essi abbiano cooperato all'illecito concorrenziale) con violazione del diritto costituzionalmente garantito dagli artt. 4 e 35 Cost., l'ordine può invece essere emesso con riguardo alle mansioni che essi svolgevano presso l'impresa vittima dell'illecito storno, come puntualmente descritte nella fattispecie alle pagg. 6 e 7 del ricorso introduttivo, e per il periodo di tempo normalmente ritenuto necessario alla impresa parassita per dotarsi, ove avesse intrapreso condotte



imprenditoriali lecite e corrette, per sviluppare un autonomo know how e per la compiuta formazione del personale, comunque non inferiore ad anni due¹. A tale fine non pare quindi necessario inibire ai dipendenti interessati dallo storno ogni svolgimento delle mansioni già svolte; è quindi legittima e proporzionata la inibitoria che impedisca di utilizzare i dipendenti stornati nella stessa mansione ed in riferimento alla medesima clientela. Se è ovvio che l'inibitoria non può precludere l'attività di impresa, è tuttavia innegabile che deve colpire i profili di illiceità della condotta di storno, impedendo in concreto che si profitti dei dipendenti stornati per attuare la concorrenza parassitaria, e sviare a proprio vantaggio i valori aziendali della impresa danneggiata (cfr. Tribunale Bologna, 28 agosto 2012 e 4 ottobre 2005; Tribunale Milano, 20 giugno 2012 e 4 novembre 2005; Tribunale Venezia, 12 luglio 2007; Tribunale Torino, 14 settembre 2009 e 12 aprile 2005; Tribunale Verona, primo febbraio 1997 e 15 ottobre 1996).

In questo senso va interpretato, nonostante l'improprio riferimento all'art. 2103 c.c., il dispositivo del decreto e dell'ordinanza reclamati, nella parte in cui fa riferimento ad ogni altra mansione equivalente: l'equivalenza non pertiene infatti al significato proprio che detto termine assume nel linguaggio giuslavoristico in tema di demansionamento, ma allo specifico rilievo che le mansioni svolte dai lavoratori assumono sul piano dell'idoneità concorrenziale, nel senso che i suddetti lavoratori non potranno essere destinati all'espletamento di mansioni identiche rispetto a quelle specifiche che svolgevano presso la o ad esse equipollenti, siccome mezzo per attuare la sleale concorrenza parassitaria e conseguirne gli effetti che l'inibitoria cautelare è chiamata a prevenire.

¹ Lasso temporale che potrà essere esattamente stabilito, all'esito di un'istruttoria a cognizione piena, con la sentenza che definisce il merito ovvero, qualora il provvedimento cautelare si consolidasse ex art. 669 octies, VI comma, c.p.c., ai sensi dell'art. 669 decies c.p.c.



P.Q.M.

respinge il reclamo;

condanna Mauro e SM s.r.l., in solido tra loro, alla rifusione delle spese del procedimento dei reclamo, che liquida in complessivi € 8.775,00, oltre a rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA, se dovuta, come per legge;

dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.

Così deciso in Macerata nella Camera di Consiglio del 24 ottobre 2018

IL PRESIDENTE

Gianfranco Coccioni

